



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) ,f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il proprio dispositivo 20885 del 01/09/2022-DGSAF- avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA "*Avian influenza overview March-June 2022*" che evidenzia il rischio di endemizzazione dei virus dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei a seguito del ritrovamento di tali virus nei mesi primaverili ed estivi in una fase successiva all'ondata epidemica del 2020-2021 estendendo così il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l'uomo nel corso di tutto l'anno con maggiore intensità nei mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto e settembre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO altresì che nel mese di agosto e settembre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

CONSIDERATO che il 22 settembre 2022 il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie ha confermato un focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV);

CONSIDERATO che il 29 Settembre 2022 il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie ha confermato 3 casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in uccelli selvatici cacciati nel Comune di Ravenna (RA).

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente anticipare l'adozione di misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione dei volatili allevati ai virus aviari trasmessi da uccelli selvatici;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell'Influenza aviaria al fine di mantenere un'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

CONSIDERATO che il CRN per l'Influenza aviaria sta valutando nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro riguardante la densità degli allevamenti avicoli misure di intervento negli allevamenti in funzione di diversi scenari di rischio;

RITENUTO necessario mantenere nelle Regioni Veneto e Lombardia l'accasamento per aree omogenee individuate rispettivamente per la regione Veneto con Deliberazione di Giunta regionale (DGR). n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto e per la regione Lombardia con D.G.R. 19 settembre 2016 - n. X/5586 allegato A11 successivamente richiamate dalla D.G.R. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria;

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio e di sorveglianza nelle Regioni a rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 nonché nella ZUR e zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Proroga e modifica dispositivo dirigenziale n. 20885 del 01/09/2022)

1. La validità del dispositivo dirigenziale n. 20885 del 01/09/2022 recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria è prorogata fino al 31 ottobre 2022.
2. Le misure di prevenzione per influenza aviaria di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche a tutto il territorio della provincia di Treviso.
3. Il monitoraggio di cui all'articolo 6 si applica anche alle zone A e B dell'Emilia-Romagna e a tutto il territorio della provincia di Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*